

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ASSUNZIONE E L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE
E
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ
E AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA

Il sottoscritto Marco Maria Luchino Mizzau, [REDACTED] in qualità di Amministratore delegato della Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/e, consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti che la legge richiede per l'assunzione e l'esercizio della carica di Amministratore, oltre che di tutti gli ulteriori requisiti specificati, ai sensi dell'articolo 2387 c.c., nell'articolo 13 dello Statuto della Consip S.p.A., nonché di non incorrere in una delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

inoltre

PRESO ATTO

- del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- del d.lgs. 175/2016 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

DICHIARA

- che, con riguardo alla carica ricoperta in Consip S.p.A., non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013:

in particolare, con riferimento alle cause di inconferibilità:

- ☒ dichiara di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al capo I del Titolo II del Libro II del codice penale di cui all'art. 39/2013¹;

e, con riferimento alle cause di incompatibilità:

- ☒ dichiara di non svolgere attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Ministero dell'economia e delle Finanze e dalla Consip S.p.A. (art. 9, comma 2, d. lgs. 39/2013);
- ☒ dichiara di non essere dirigente della Consip S.p.A. (art. 12, comma 1, d.lgs. 39/2013);
- ☒ dichiara di non ricoprire le cariche di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs. 39/2013²;

DICHIARA INOLTRE

- ☒ di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati, ovvero di non essere titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1, lett. d-e, d.lgs. 33/2013);
- ☐ di essere titolare delle seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati, nonché dei seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1, lett. d-e, d.lgs. 33/2013):

¹ Delitti contro la Pubblica Amministrazione (es. Art. 314 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316-bis. Malversazione di erogazioni pubbliche; Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche; Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; ecc...).

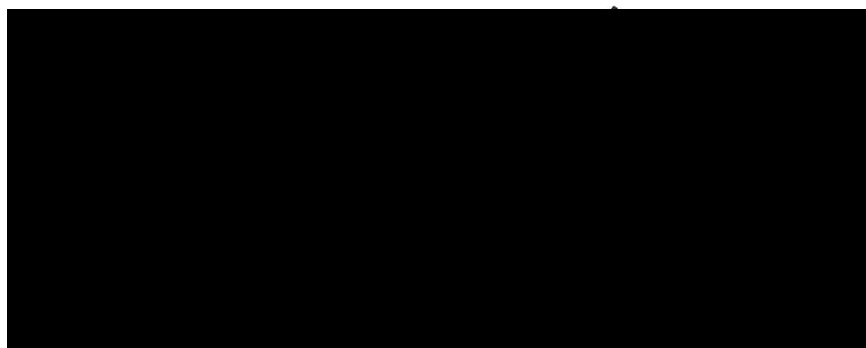
² Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della Legge 400/1988 o di Parlamentare.

AMMINISTRAZIONE/ENTE	CARICA/INCARICO RICOPERTO	DURATA	COMPENSI

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto dichiara altresì:

- a) di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/01 e dell'art. 21 del d.lgs. 39/13;
- b) di impegnarsi fin da ora al rispetto del divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e a rendere la relativa dichiarazione al momento della cessazione dall'incarico;
- c) di non incorrere nei divieti di cui all'art. 5, comma 9, del DL 95/2012;
- d) di assumere l'incarico nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, commi 6 e 7, del d.lgs. 175/2016 in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo per le società a controllo pubblico;
- e) di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/01, del Codice Etico, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet della Società, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
- f) di non trovarsi in alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con la Società, ai sensi dell'art. 17 del Codice Etico;
- g) di rispettare gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 15 del Codice Etico, anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A.;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata che dovesse intervenire nel corso della durata dell'incarico, autorizzando la Società stessa ad effettuare tutte le verifiche che riterrà più opportune in merito;
- i) di essere informato sul fatto che, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione verrà rinnovata annualmente;
- j) di essere informato sul fatto che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Consip S.p.A., nulla avendo da eccepire in merito;
- k) di prendere atto che Consip S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione;
- l) di essere informato del fatto che il trattamento dei propri dati personali da parte di Consip S.p.A. avviene nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE/2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e prende atto che i dati verranno utilizzati per le sole finalità correlate alla gestione dell'incarico e per gli obblighi di legge.

Roma, 30/01/2024



NB: Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/01

(...)

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21 D. Lgs. 39/13

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 13 Statuto

13.1 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

1. I Consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
 - c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
2. Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate.

Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

3. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:
 - (i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
 - a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
 - (ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - (iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a),

b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 5, comma 9, D.L. 95/2012.

E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.